

Al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Cerrano
Casella Postale n.34 - 64025 Pineto (TE)
Email: info@torredelcerrano.it
PEC: torredelcerrano@pec.it

PER CONSEGNA A MANO:
Dependance VILLA FILIANI via
d'Annunzio 90 - Pineto (Te)

Oggetto: **Richiesta RINNOVO AUTORIZZAZIONE per Pesca Sportiva e Ricreativa**

Io sottoscritto _____ nato a _____

il _____ titolare dell'autorizzazione per pesca sportiva e ricreativa nell'AMP "Torre del Cerrano"

n. **TS - AUT** - _____ (trascrivere il codice autorizzativo riportato sull'autorizzazione e/o sulla casacca gialla)

raggiungibile ai seguenti riferimenti tel. _____ email _____,

e RESIDENTE in Via/Piazza _____ città _____

nome e targa e/o numero matricola del motore dell'eventuale barca (in caso di richiesta di rinnovo per pesca sportiva anche da unità da diporto) _____

DICHIARA

- di essere **residente** in Pineto o Silvi alla data di istituzione dell'AMP (9 aprile 2010)
- di **non essere residente** in Pineto e Silvi alla data di istituzione dell'AMP (9 aprile 2010)
- di aver consegnato il **foglio catture** a questi uffici in data _____
- di **allegare il foglio catture** alla presente richiesta di rinnovo di autorizzazione.

CHIEDE

Il RINNOVO dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di PESCA SPORTIVA e RICREATIVA, ai sensi dell'art.27 del D.M. n.11 del 12 gennaio 2017, Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, all'interno dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per il giorno/ la settimana/ il mese/ l'anno _____, per le seguenti attività di pesca:

(Barrare la/e casella/e della/e corrispondente/i attività per cui si richiede il rinnovo dell'autorizzazione. Nella casella è riportato anche il corrispondente corrispettivo da versare a titolo di segreteria e rimborso spese. In fondo andrà riportato il totale del versamento effettuato come somma dei singoli corrispettivi).

Descrizione attività Pesca sportiva e ricreativa	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuale
da riva - Residenti -Zona B*	*	*	*	*
da riva - Residenti -Zona C (con rilascio in C1)	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00
da unità diporto-Residenti-Zona B*	*	*	*	*
da unità diporto-Residenti -Zona C*(con rilascio in C1)	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00
da unità diporto-Residenti-Zona D	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00	<input type="checkbox"/> € 1,00
da riva - NON Residenti -Zona B e C1*	*	*	*	*
da riva - NON Residenti - Zona C2 e C3*	<input type="checkbox"/> € 10,00	<input type="checkbox"/> € 20,00	<input type="checkbox"/> € 30,00	<input type="checkbox"/> € 50,00
da unità da diporto - NON Residenti -Zona B e C1*	*	*	*	*
da unità da diporto - NON Residenti - Zona C2 e C3*	<input type="checkbox"/> € 10,00	<input type="checkbox"/> € 20,00	<input type="checkbox"/> € 30,00	<input type="checkbox"/> € 50,00
da unità da diporto - NON Residenti - Zona D	<input type="checkbox"/> € 10,00	<input type="checkbox"/> € 20,00	<input type="checkbox"/> € 30,00	<input type="checkbox"/> € 50,00
Totali Euro

* Il **calendario** delle attività non prevede la pesca sportiva e ricreativa in zona B e prevede la sola pesca sportiva (con rilascio del pescato) in zona C1, **ai soli residenti**, in attesa che il monitoraggio di quest'ultima attività consenta di capire il carico massimo ammissibile nella Zona B e di conseguenza attivare eventualmente il rilascio dell'autorizzazione.

Il totale, come sopra calcolato, pari a Euro è stato versato come da ricevuta allegata **al soggetto gestore il totale dei corrispettivi, corrispondenti alle attività della tabella precedente**, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui all' art.34 del Regolamento. Il versamento è stato effettuato, tramite bonifico o bollettino postale, su Conto Corrente presso Poste Italiane, Filiale di Pineto, IBAN: **IT70Q0760115300001039031115**, specificando nell'oggetto "**Corrispettivi per pesca sportiva periodo**".

Al fine del rilascio del rinnovo all'autorizzazione il sottoscritto si impegna a:

- a) Adoperare i medesimi **strumenti di pesca** dichiarati nell'autorizzazione originaria e non altri.
- b) Continuare a riportare le catture e le giornate di pesca effettuate, sull'apposito registro dei **fogli-libretto catture**, reperibile anche sul sito dell'AMP del soggetto gestore, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore, ai fini del monitoraggio della risorsa, **entro il 30 novembre di ogni anno**. Tale attività è volta al monitoraggio scientifico della presenza di specie ittiche.
- c) Esibire l'autorizzazione, unitamente all'eventuale rinnovo, in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza.
- d) Esporre i contrassegni autorizzativi (Art.25, c.16, lett.a del REO), costituiti dalla casacca gialla consegnata con l'autorizzazione, rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e da esporre sull'unità da diporto.

La casacca gialla consegnata in sede di autorizzazione resta il contrassegno ufficiale da esporre, in caso di danneggiamento della stessa se ne può chiedere una sostituzione presso gli uffici operativi dell'Area Marina Protetta riconsegnando la casacca danneggiata. Non è possibile richiedere una ulteriore casacca senza riconsegnare quella di cui si è già in possesso. In caso di smarrimento andrà ripresentata nuova richiesta di autorizzazione.

Il sottoscritto è consapevole che la mancata consegna del foglio-libretto catture e l'esposizione del contrassegno (cioè l'indossare la casacca gialla fornita con l'autorizzazione) comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per il periodo corrispondente all'autorizzazione; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato o in mancanza della casacca, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva; Consapevole altresì delle norme sul rispetto della privacy si autorizza codesto Ente al trattamento dei dati personali per il procedimento inerente la presente richiesta.

Si allega alla presente

- copia del proprio documento di identità.
- attestato di pagamento dei corrispettivi
- foglio catture (barrare solo in caso il foglio catture sia allegato alla presente)

La presente richiesta essendo di solo RINNOVO di autorizzazione già rilasciata è esente da bollo.

Si chiede di voler recapitare il riscontro alla presente al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza):

Sig./Sig.ra _____ Via/Piazza _____

Città _____ cap _____

Email: _____

Località _____ data _____

In fede
(Firma)

.....

Allegato: Dichiarazione di presa visione articoli relativi alla Pesca Sportiva e Ricreativa del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione

Il sottoscritto, dichiara altresì di aver preso visione dei Decreti istitutivi e di regolamentazione, nonché del Regolamento sopra richiamato e delle normative vigenti inerenti i divieti di pesca all'interno dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si impegna al rispetto di quanto ivi previsto, consapevole che qualunque violazione delle stesse può portare alla revoca della presente autorizzazione nella forma e nei modi previsti dalla normativa vigente. Nello specifico si è a perfetta conoscenza di quanto indicato agli artt.1; 27 e 39 del DM 11/2017 di seguito riportati:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 gennaio 2017 - Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano». (GU n.24 del 30-1-2017)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 «Torre del Cerrano» e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'area marina protetta. [...]

Art. 27. Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta **non è consentita la pesca subacquea** in apnea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.

2. Il transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea deve essere di volta in volta autorizzato dal soggetto gestore.

3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.

4. Nell'area marina protetta **non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie**: a) Cernia (tutte le specie); b) Corvina (Sciaena umbra); c) Ombrina (Umbrina cirrosa); d) Aragosta rossa (Palinurus elephas); e) Astice (Homarus gammarus); f) Cicala (Scyllarus arctus); g) Magnosa (Scyllarides latus); h) Tonno rosso (Thunnus thynnus); i) Triglie di scoglio (Mullus surmuletus); j) Cheppia (Alosa fallax); k) Anguilla (Anguilla anguilla); l) Pesce spada (Xiphias gladius).

5. Nell'area marina protetta, **non sono in ogni caso consentiti**: a) la tecnica del «vertical jigging» e attrezzi similari; b) la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano; c) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse, draghe meccanizzate, reti trainanti, reti da circuizione, cianciole, reti da imbrocco tirate da natanti, reti da fondo combinate; d) l'utilizzo di esche alloctone non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari e qualunque esca commerciale non certificata al riguardo); e) l'uso della tecnica di pasturazione; f) l'uso di fonti luminose; g) la pesca con rastrelli e con mezzi elettromeccanici e/o idraulici di qualunque genere o dimensione; h) la pesca nel raggio di 100 metri di distanza nel caso di ormeggio di unità da diporto e ormeggiata per immersioni subacquee; i) la pesca nel raggio di 500 mt da unità in attività di pesca professionale e piccola pesca artigianale.

6. Nel caso di **catture accidentali** di prede sotto misura o la cui cattura è vietata è obbligo rilasciarle immediatamente in acqua con la massima cautela, annotando l'eventuale cattura.

7. Nella **zona B** è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la pesca ricreativa ai soggetti residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell'area marina protetta, con le seguenti modalità e prescrizioni: a) tramite utilizzo di ami senza ardiglione e con rilascio del pescato; b) da riva con non più di 2 (due) canne fisse o da lancio, con non più di 2 (due) ami per canna; c) da natante con non più di 2 (due) canne, con non più di 2 (due) ami per canna e bolentino con non più di 2 (due) ami; d) da unità da diporto, è consentito utilizzare per persona un massimo di 1 canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento; sull'imbarcazione è consentito complessivamente l'utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze; e) la pesca è consentita dall'alba al tramonto; f) i ragazzi di età inferiore ai 12 (dodici) anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

8. Nella **zona C** è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7 [...].

9. Nella **zona C** è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, anche per i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7.

10. Nella **zona C** è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre a quanto espresso nei precedenti commi 7, 8 e 9, per le sottozone individuate nell'art. 14, comma 3, con le seguenti modalità:

a) **Zona C1**: pesca ricreativa con il solo rilascio degli animali appena catturati;

b) **Zona C2 e C3**: pesca ricreativa con possibilità di trattenimento degli animali appena catturati, per un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3(tre)Kg per pescatore e fino ad un massimo di 5(cinque) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.

11. Nella **zona D** la pesca ricreativa è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre che con gli attrezzi consentiti in zona B e C, anche con bolentino, con canna e mulinello con non più di 3 (tre) ami rispettando il limite di uno strumento di cattura a persona per un massimo di due per ogni barca.

12. La **distanza tra le barche** che svolgono attività di pesca ricreativa non deve essere minore di 50 (cinquanta) metri.

13. Il transito di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare; b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 34; c) riportare le catture e le giornate di pesca effettuate, su un apposito libretto vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore, ai fini del monitoraggio della risorsa, entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva;

d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

15. Il **soggetto gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.**

16. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:

a) **esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati** dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e da esporre sull'unità da diporto;

b) **esibire l'autorizzazione** in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza.

17. Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 20.

18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'art.38 del presente regolamento e dalle altre norme in vigore.


19. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura per le varie specie; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. [...]

Art. 39. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218.

In fede
(Firma)

Luogo e Data



a) Zona C1:

- C1 Nord (Comune di Pineto):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, G1 (dell'art.4 DM 28 luglio 2009 n°218), limite Nord della Zona B, e il punto N1 di coordinate $42^{\circ} 35' 49'' N - 14^{\circ} 04' 40'' E$ (Torrente Foggetta), fino alla linea di battigia.

- C1 Sud (Comune di Pineto/Silvi):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, M1 (dell'art.4 DM 28 luglio 2009 n°218), limite Sud della Zona B, e il punto R1 di coordinate $42^{\circ} 34' 17'' N - 14^{\circ} 06' 05'' E$ (Torrente Cerrano), fino alla linea di battigia.

b) zona C2:

- C2 Nord (Comune di Pineto):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, N1 di coordinate $42^{\circ} 35' 49'' N - 14^{\circ} 04' 40'' E$ (Torrente Foggetta), e il punto P1 di coordinate $42^{\circ} 35' 59'' N - 14^{\circ} 04' 33'' E$ (in prossimità di via Cellini di Pineto), fino alla linea di battigia.

- C2 Sud (Comune di Silvi):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, R1 di coordinate $42^{\circ} 34' 17'' N - 14^{\circ} 06' 05'' E$ (Torrente Cerrano), e il punto S1 di coordinate $42^{\circ} 33' 52'' N - 14^{\circ} 06' 25'' E$ (Fosso Concio), fino alla linea di battigia.

c) zona C3:

- C3 Nord (Comune di Pineto):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, P1 di coordinate $42^{\circ} 35' 59'' N - 14^{\circ} 04' 33'' E$ (in prossimità di via Cellini di Pineto), e il punto A1 (dell'art.4 DM 28 luglio 2009 n°218), confine Nord dell'area marina protetta, fino alla linea di battigia.

- C3 Sud (Comune di Silvi):

il tratto costiero compreso tra i punti a terra, S1 di coordinate $42^{\circ} 33' 52'' N - 14^{\circ} 06' 25'' E$ (Fosso Concio), e il punto F1 (dell'art.4 DM 28 luglio 2009 n°218), confine Sud dell'area marina protetta, fino alla linea di battigia.